II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1981

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/29.236 — Sopelem — Vickers)

(I testi in lingua francese e inglese sono i soli facenti fede)

(81/1066/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli 4, 6 e 8,

vista la decisione 78/251/CEE, del 21 dicembre 1977 [2], con la quale la Commissione ha concesso, in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, un'esenzione sino al 26 febbraio 1981 a favore di tre contratti (in appresso denominati «l'accordo») stipulati il 17 aprile 1975 fra la Societé d'optique, précision, électronique et mécanique (Sopelem) SA di Parigi, Vickers Ltd (Vickers) di Londra e Microscopes Nachet SA (Nachet) di Parigi,

vista la domanda di proroga dell'esenzione presentata dalle suddette imprese il 27 ottobre 1980,

vista la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 223, del 3 settembre 1981, pagina 3, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, del contenuto essenziale dell'accordo,

visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti formulato, conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17, il 13 ottobre 1981,

I

considerando che i fatti essenziali sono i seguenti:

1. Oggetto dell'accordo è la cooperazione tecnica, lo scambio di esperienze nella ricerca e nello sviluppo nel settore della microscopia. Lo scopo principale è di consentire alle imprese firmatarie di svilupparsi tecnicamente nel ramo dei microscopi più sofisticati e di alta tecnologia.

I firmatari dell'accordo sono tutti importanti fabbricanti di una vasta gamma di prodotti tecnologici, nella quale i microscopi rivestono, per ciascuno di essi, un'importanza minima. La concorrenza all'interno del mercato comune nel settore dei microscopi è molto viva ed i firmatari dell'accordo detengono soltanto una parte di mercato molto limitata.

La cooperazione tecnica avviene sotto forma di coordinamento delle attività tramite regolari contatti fra i firmatari dell'accordo, nonché con uno scambio di esperienze e di conoscenze tecnologiche nel settore in questione, nel quale ogni parte prosegue liberamente le proprie attività di ricerca, sviluppo e produzione. Questa cooperazione mira peraltro anche

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. L 70 del 13. 3. 1978, pag. 47.

ad una certa standardizzazione dei materiali in modo da consentire una reciproca integrazione dei pezzi negli strumenti prodotti da ciascun partecipante ed evitare irrazionali duplicazioni a livello produttivo. Per quanto riguarda la distribuzione, ogni firmatario dell'accordo provvede, contrariamente a quanto era stato previsto nel testo originale dell'accordo, alle proprie vendite nel mercato comune, salvo per quelle dei microscopi di Sopelem/Nachet nel Regno Unito e in Irlanda che sono effettuate da Vickers e quelle dei microscopi Vickers in Francia che sono effettuate da Nachet. Durante il periodo di validità dell'accordo non si è avuta alcuna estensione della cooperazione ad altri settori.

Per il resto, si rinvia all'esposizione dei fatti figurante nella decisione 78/251/CEE.

2. I firmatari dell'accordo hanno giustificato la loro domanda per ottenere la proroga dell'esenzione con la necessità che hanno, per far fronte ad una concorrenza sempre più intensa, di continuare la loro cooperazione tecnica già ben affermata e che ha avuto risultati concreti malgrado il corto periodo di cooperazione finora trascorso.

3. Le imprese interessate hanno presentato le relazioni annuali previste dall'articolo 3 della suddetta decisione sull'evoluzione della loro cooperazione nel quadro dell'accordo. Da queste relazioni la Commissione ha potuto trarre le seguenti conclusioni:

a) la cooperazione tecnica, basata su uno scambio regolare di conoscenze acquisite nell'attività di ricerca e di sviluppo di ciascun partecipante all'accordo, è consistita soprattutto nell'utilizzazione reciproca di accessori e di parti di microscopi che hanno consentito un aumento delle serie di fabbricazione ed una certa diminuzione dei costi di produzione; le società firmatarie dell'accordo hanno di recente deciso di potenziare ulteriormente il loro programma di sviluppo in comune;

b) durante il periodo di applicazione dell'accordo, le quote rispettive di mercato delle firmatarie, comprese quelle detenute nel proprio paese, non hanno potuto essere aumentate rispetto a quelle dei loro principali concorrenti, rappresentati sempre dai produttori giapponesi e tedeschi;

c) per quanto riguarda la distribuzione, è stato deciso che ciasuna delle parti dell'accordo abbia nuovamente la libertà di vendere i propri prodotti e di designare i propri distributori in tutti i paesi della Comunità, tranne che in Francia, dove Nachet ha l'esclusiva di vendita degli apparecchi Vickers, e in Gran Bretagna e in Irlanda, dove Vickers ha l'esclusiva di vendita degli apparecchi Sopelem/Nachet;

d) le parti non hanno esteso la loro cooperazione ad altri settori.

4. In seguito alla pubblicazione effettuata conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, alla Commissione non sono pervenute osservazioni di terzi.

II

5. Considerando che la decisione 78/251/CEE può, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 17, essere rinnovata, poiché continuano a sussistere le condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3;

6. considerando che la cooperazione tecnica, nonché quella nel settore della ricerca e dello sviluppo, costituiscono tuttora un mezzo necessario alle imprese interessate per mantenere una gamma di strumenti più completa, non aumentare inutilmente i costi di produzione dei loro microscopi e fare una concorrenza più attiva ai grandi e potenti produttori di altri paesi; che nessuna delle parti può assicurare da sola questi vantaggi di cui beneficeranno in seguito gli utilizzatori; che gli effetti restrittivi del sistema di distribuzione in comune sono stati considerevolmente ridotti modificando il sistema stesso; che, per beneficiare pienamente della loro cooperazione tecnica, le parti devono tuttavia utilizzare come distributore l'altra parte nel paese o nei paesi in cui questa sia meglio inserita; che, di conseguenza, le restrizioni della concorrenza derivanti dall'attuale versione dell'accordo possono essere ritenute indispensabili alla realizzazione dei suoi obiettivi;

7. considerando che nel periodo di applicazione dell'accordo la quota parte del mercato in questione detenuta dalle parti nell'insieme della Comunità è restata molto limitata e che la presenza di numerosi altri produttori, più importanti e più potenti, esclude la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione;

8. considerando che l'applicazione della decisione 78/251/CEE ha dimostrato che le condizioni imposte sono idonee a consentire alla Commissione di esaminare se la cooperazione fra le imprese interessate nel quadro dell'accordo resta compatibile con le regole di concorrenza del trattato CEE;

9. considerando che è pertanto opportuno prorogare di dieci anni, vale a dire fino al 26 febbraio 1991, la suddetta decisione di esenzione, subordinandola alle stesse condizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, concessa dalla Commissione con decisione 78/251/CEE, riguardante l'accordo del 17 aprile 1975 fra la Société d'optique, précision, électronique et mécanique (Sopelem) SA, Vickers Ltd e Microscope Nachet SA, è rinnovata per il periodo dal 27 febbraio 1981 al 26 febbraio 1991.

Articolo 2

Le società di cui all'articolo 1 devono inviare ogni due anni, prima della fine del mese di marzo, una relazione alla Commissione relativa al periodo precedente. La prima di tali relazioni dovrà essere inviata entro la fine del mese di marzo 1983 e riferirsi al periodo iniziato il 27 febbraio 1981. Le relazioni dovranno contenere informazioni particolareggiate sui seguenti punti:

a) i risultati pratici della cooperazione e dello scambio di esperienze fra le parti contraenti nelle attività di ricerca e di sviluppo degli strumenti oggetto dell'accordo;

b) l'andamento della produzione, delle vendite e delle quote di mercato di ciascuna società in ogni Stato membro della Comunità economica europea per ognuno di tali strumenti;

c) lo sviluppo del commercio di tali strumenti fra gli Stati membri, in particolare in quegli Stati in cui, prima della conclusione dell'accordo, le vendite delle parti erano trascurabili;

d) i movimenti dei prezzi, in particolare di quelli applicati dalle imprese per gli strumenti oggetto dell'accordo;

e) ogni modifica del contenuto dell'accordo ed ogni estensione della cooperazione delle parti contraenti ad altri settori di attività.

Articolo 3

Sono destinatarie della presente decisione:

— Société d'optique, précision, électronique et mécanique (Sopelem) SA di Parigi;

— Vickers Ltd di Londra,

— Microscopes Nachet SA di Parigi.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1981.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Membro della Commissione